



# COMUNE DI MONTANARO

## CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

### SETTORE FINANZIARIO

Settore Risorse Umane e Commercio

ORDINANZA N. 123 del 18.12.2019

### OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) 2020

Il giorno *diciotto* del mese di *dicembre* dell'anno *duemilaediciannove*, nella residenza comunale;

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Visto** che il Decreto Legislativo 31/03/98 n. 114, art. 15 che definisce la tipologia delle vendite straordinarie di fine stagione, affidando alle Regioni l'incombenza di disciplinare le modalità di svolgimento e la durata delle vendite di liquidazione e di fine stagione;

**Visto** che la legge 12/11/99 n. 28, attuativa del D. Lgs. 114/98, trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative dell'art. 15 del decreto;

**Visto** il Capitolo 3 della D.G.R. n. 42 – 29532 del 01/03/00, nel quale vengono forniti ai Comuni principi e disposizioni in materia, stabilendo che, per quanto non risulta espressamente previsto dagli artt. 12, 13, 14, e 15 della L.R. 28/99, i Comuni hanno competenza a disciplinare la materia nelle forme ritenute più opportune;

**Vista** la legge regionale 18.10.2004 n. 27 avente oggetto: "Modifiche della legge regionale 12.11.1999 n. 28 (disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in Piemonte), in attuazione del D. Lgs 31/03/1998 n. 114 in materia di vendite di fine stagione e promozionali;

**Richiamata** la D.G.R. N. 16 - 4101 del 24/10/2016, con la quale la Regione Piemonte ha deliberato di: "*fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 luglio 2016, secondo le seguenti scadenze:*

- *inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente all'Epifania;*
- *inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;*
- *stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio";*

**Presa visione** della nota della Regione Piemonte Direzione competitività del Sistema regionale, Settore Commercio e Terziario prot. n. 9.10.20.1/2019A, di comunicazione di inizio dei saldi di fine stagione per l'anno 2020, rispettivamente invernali ed estivi, nelle seguenti date:

- saldi invernali → sabato 4 gennaio 2020
- saldi estivi → sabato 4 luglio 2020;

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n.3-8048 (bur 50S3 del 13/12/2018);

**Dato atto inoltre che**, nel medesimo provvedimento, la Regione Piemonte ha altresì specificato, fra le altre cose, quanto segue:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire dalle suddette date di inizio;
- il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

**Sentita** l'A.I.C.A.P- Associazione dei commercianti ed artigiani presente sul territorio a livello locale in merito al mantenimento, come consuetudine consolidata, del periodo delle vendite di fine stagione in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa;

**Ritenuto** pertanto, di procedere, con il presente provvedimento, alla definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione per l'anno 2020;

**Richiamato** l'art. 14 bis della citata L. R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i., ai sensi del quale "*Nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, con esclusione delle vendite promozionali effettuate sottocosto*"

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 T.U.E.L;

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 26 in data 23.07.2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del TUEL 267/00, di pertinenza del servizio intestato;

## DISPONE

in esecuzione del disposto di legge

- di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di **fine stagione invernale** per l'anno 2020 come segue:

**DAL 04 GENNAIO 2020 AL 29 FEBBRAIO 2020**  
**per un massimo di 8 settimane complessive**

- di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di **fine stagione estiva** per l'anno 2020

**DAL 04 LUGLIO 2020 – 29 AGOSTO 2020**  
**per un massimo di 8 settimane complessive**

### RENDE NOTO CHE

- 1 - a seguito modifiche della normativa regionale **non occorre** presentare preventiva comunicazione al Comune;
- 2 - l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione **DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori** (cartello apposto nel locale di vendita, ben visibile dall'esterno), alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori;
- 3 - nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita, che deve comunque essere sempre esposto al pubblico;
- 4 - le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore;
- 5 - ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità sia vietato l'uso della dizione "vendita fallimentare", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone;
- 6 - nei trenta giorni che precedono la data di inizio dei saldi invernali ed estivi sono vietate le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
- 7 - l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto legislativo 06.09.2005, n. 206.
- 8 - in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D Lgs. 114/98 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto steso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da €.516,46 a 3.098,74, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionabile da altre disposizioni.

### DISPOSIZIONI FINALI

- La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al 29 agosto 2020 compreso.
- Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.
- Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
- Il personale di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.
- A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è la Sig.ra CUCCIA Teresa.
- Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale.

Letto, Confermato, sottoscritto.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
F.to (Alessandra AMATUZZO)

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, a partire dal giorno 18.12.2019 per quindici giorni consecutivi